



# COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

|              |                 |        |
|--------------|-----------------|--------|
| Codici Istat | NOVAFELTRIA 023 | RN 099 |
|--------------|-----------------|--------|

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### C O P I A

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

*Nr. Progr.* **25**

*Data* **17/04/2023**

*Seduta NR.* **5**

Il giorno 17/04/2023, alle ore 19:30, nella Sala del Consiglio c/o Sede Municipale, Piazza V. Emanuele n. 2.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| <i>Consiglieri</i> | <i>Pre.</i> | <i>Consiglieri</i>  | <i>Pre.</i> |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| ZANCHINI STEFANO   | S           | RINALDI LUCA        | S           |
| CANTORI LORENZO    | S           | RAFFELLI FRANCESCA  | N           |
| MAGNANI MARCO      | S           | BORGHESI OTTAVIA    | S           |
| PANDOLFI FABIO     | S           | VALLI MARIA LETIZIA | S           |
| VANNONI ELENA      | S           | MARCATO SILVESTRE   | S           |
| SEBASTIANI ILARIA  | S           | MERCATELLI SAURO    | S           |
| AMADEI MONIA       | S           |                     |             |

*Presenti: 12*

*Assenti: 1*

*Assegnati: 13*

*In Carica: 13*

#### **Assenti i signori:**

*RAFFELLI FRANCESCA*

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il DOTT. CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: SEBASTIANI ILARIA, MAGNANI MARCO, MARCATO SILVESTRE.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA  
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Il Consiglio Comunale

**Premesso**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**Considerato** che con deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, l'Autorità di regolazione dell'energia, delle reti e dell'ambiente (ARERA) ha adottato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TQRIF), attraverso il quale sono stati individuati obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi, imposti a tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**Preso atto** che con l'entrata in vigore della deliberazione summenzionata, i gestori delle tariffe e del rapporto con l'utenza sono tenuti a recepire nel proprio regolamento le disposizioni previste dall'Autorità con decorrenza 01 gennaio 2023, adeguando gli standard qualitativi e gli obblighi di servizio secondo i dettami previsti;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/04/2022 dell'Ente d'Ambito ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, attraverso la quale è stato scelto lo schema regolatorio per il Comune di Novafeltria, posizionando i gestori del servizio rifiuti nello *Schema I - Livello qualitativo minimo*, i cui obblighi di servizio, sono riportati nella Tabella 2 Appendice 1 del TQRIF ai sensi della deliberazione n. 15/2022/R/Rif;

**Ritenuto** di adeguare il regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) secondo gli standard qualitativi e tecnici imposti dalla deliberazione n. 15/2022/R/Rif dell'Autorità, in ottemperanza allo Schema regolatorio scelto dall'Ente d'Ambito ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 17/04/2023

*determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltoso di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Decreto Legislativo n. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, che ha modificato il D.Lgs 152/2006 in recepimento delle direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, riformando il sistema di definizione dei rifiuti urbani e speciali, di notevole impatto sulla gestione dei rifiuti;
- l'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, con il quale i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa;
- l'art. 184, co.2 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, con il quale i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies –derivanti dalle attività industriali con capannoni di produzione - sono sempre considerati speciali, nonché rimangono escluse dal servizio di privativa comunale i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.

### **Richiamati inoltre:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 17/04/2023

- il comma 5/quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 con il quale è stato fissato al 30 aprile il termine per l'approvazione dei regolamenti in materia di tassa sui rifiuti, del Piano economico finanziario e del piano tariffario T.A.R.I.;

### **Dato atto che:**

- il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 45 articoli (dall'art. 1 all'art. 42) e alleg. 1;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 2 - Unità Operativa Risorse Finanziarie, Programmazione e Controllo;

**Acquisito** al Prot. n. 0003458 del 07/04/2023, il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 76 del 07/04/2023;

**Ritenuto** necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato “B”, come da registrazione;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Borghesi Ottavia, Valli Maria Letizia, Marcato Silvestre e Mercatelli Sauro) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare** il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 45 articoli (dall'art. 1 all'art. 42) e alleg. 1, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **Di prendere atto** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
4. **Di provvedere** ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;
5. **Di dare atto** che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
6. **Di pubblicare** la delibera di approvazione del presente provvedimento ed il Regolamento allegato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 17/04/2023

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Borghesi Ottavia, Valli Maria Letizia, Marcato Silvestre e Mercatelli Sauro) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 17/04/2023**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

*F.to Dott. Lorenzo Cantori*

**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Patrizia Masi*

**IL CONSIGLIERE**

*F.to Magnani Marco*

---

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 06/06/2023 al 21/06/2023

Novafeltria, lì 06/06/2023

**L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Roberti Rag. Luca*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/04/2023

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Patrizia Masi*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

---

**COMUNE DI NOVAFELTRIA**  
**PROVINCIA DI RIMINI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proposta nr. 30                      del 04/04/2023

Delibera nr. 25                     del 17/04/2023

---

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " 2: UNITA' OPERATIVA RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 04/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Gabriele Giacomini

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 04/04/2023

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA RISORSE  
FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
F.to Dott. Gabriele Giacomini



Comune di Novafeltria

Provincia di Rimini

**Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

| <b>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</b> |                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Art. 1</b>                                             | <i>Presupposto</i>                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Art. 2</b>                                             | <i>Definizione di rifiuto</i>                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Art. 3</b>                                             | <i>Soggetti passivi</i>                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Art. 4</b>                                             | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>                                                                                                                                              |  |
| <b>Art. 5</b>                                             | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>                                                                                                                                          |  |
| <b>Art. 6</b>                                             | <i>Determinazione della superficie tassabile</i>                                                                                                                                               |  |
| <b>Art. 7</b>                                             | <i>Produzione di rifiuti speciali– riduzioni superficiali</i>                                                                                                                                  |  |
| <b>Art. 7-bis</b>                                         | <i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>                                                                                                          |  |
| <b>Art. 8</b>                                             | <i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>                                                                                                                                      |  |
| <b>Art. 8 bis</b>                                         | <i>Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i> |  |
| <b>Art. 9</b>                                             | <i>Determinazione della tariffa del tributo</i>                                                                                                                                                |  |
| <b>Art. 10</b>                                            | <i>Istituzioni scolastiche statali</i>                                                                                                                                                         |  |
| <b>Art. 11</b>                                            | <i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>                                                                                                                                                |  |
| <b>Art. 12</b>                                            | <i>Piano economico finanziario</i>                                                                                                                                                             |  |
| <b>Art. 13</b>                                            | <i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>                                                                                                                                                 |  |
| <b>Art. 14</b>                                            | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i>                                                                                                                                                        |  |
| <b>Art. 15</b>                                            | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>                                                                                                                       |  |
| <b>Art. 16</b>                                            | <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>                                                                                                                                                    |  |
| <b>Art. 17</b>                                            | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>                                                                                                                                             |  |
| <b>Art. 18</b>                                            | <i>Obbligazione tributaria</i>                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Art. 19</b>                                            | <i>Mancato svolgimento del servizio</i>                                                                                                                                                        |  |
| <b>Art. 20</b>                                            | <i>Zone non servite</i>                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Art. 21</b>                                            | <i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>                                                                                                                                         |  |
| <b>Art. 22</b>                                            | <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>                                                                                                                |  |
| <b>Art. 23</b>                                            | <i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>                                                                                                                 |  |
| <b>Art. 24</b>                                            | <i>Altre agevolazioni</i>                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Art. 25</b>                                            | <i>Cumulo di riduzioni</i>                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Art. 26</b>                                            | <i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>                                                                                                                                 |  |
| <b>Art. 27</b>                                            | <i>Tributo giornaliero</i>                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Art. 28</b>                                            | <i>Tributo provinciale</i>                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Art. 29</b>                                            | <i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>                                                                                                                                                     |  |
| <b>Art. 30</b>                                            | <i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>                                                                                                                                                |  |
| <b>Art. 31</b>                                            | <i>Termini per il pagamento</i>                                                                                                                                                                |  |
| <b>Art. 32</b>                                            | <i>Modalità e strumenti di pagamento</i>                                                                                                                                                       |  |
| <b>Art. 32-bis</b>                                        | <i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>                                                                                    |  |
| <b>Art. 33</b>                                            | <i>Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>                                                                                                                        |  |
| <b>Art. 34</b>                                            | <i>Rimborsi e compensazione</i>                                                                                                                                                                |  |
| <b>Art. 35</b>                                            | <i>Funzionario responsabile</i>                                                                                                                                                                |  |
| <b>Art. 36</b>                                            | <i>Verifiche ed accertamenti</i>                                                                                                                                                               |  |

|                |                                                         |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>Art. 37</b> | <i>Sanzioni ed interessi</i>                            |  |
| <b>Art. 38</b> | <i>Importi minimi</i>                                   |  |
| <b>Art. 39</b> | <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i> |  |
| <b>Art. 40</b> | <i>Trattamento dei dati personali</i>                   |  |
| <b>Art. 41</b> | <i>Norme finali e di rinvio</i>                         |  |
| <b>Art. 42</b> | <i>Entrata in vigore</i>                                |  |

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507

(oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,60; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

## ART. 7

### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| <b>categoria di attività</b>                                                                                                                                               | <b>% di abbattimento della superficie</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi, autolavaggi, autorimesse, officina trasporti                                                     | 10%                                       |
| Laboratori d'analisi                                                                                                                                                       | 15%                                       |
| Falegnamerie, vetrerie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresina, metalmeccaniche, fabbri, lavorazioni acciaio, tornitura | 20%                                       |
| Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie                                                                                          | 25%                                       |
| Marmisti, lapidei                                                                                                                                                          | 30%                                       |
| Autoriparatori, elettrauti, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti                                                                              | 35%                                       |
| Carrozzerie, verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie                                                                    | 40%                                       |
| Gommisti                                                                                                                                                                   | 50%                                       |

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

4. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, merci e prodotti finiti relativi al processo produttivo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

#### **ART. 7-BIS**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto

incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

## **ART. 8**

### **RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Se il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenta almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente (Kd) della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
5. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
6. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto, in base alla seguente tabella:

| <b>frazione rifiuto</b>                                      | <b>Valorizzazione %</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| carta/cartone – vetro – plastica –<br>multimateriale - ferro | 10%                     |
| Legno – organico - potature                                  | 100%                    |

7. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile del tributo.

## **ART. 8-bis**

### **PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, fatti salvi eventuali diversi termini prorogabili in caso di motivate esigenze, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

## **ART. 9**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 10**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ART. 11**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 12**

### **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 13**

### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **ART. 14**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

## **ART. 15**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;

- b. soggetto che abbia un diverso domicilio per attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi, a condizione che sia presentata apposita istanza e che l'assenza sia adeguatamente documentata con contratti di affitto e quietanze di pagamento della TARI presso il comune di studio o di lavoro;
- c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti o da residenti all'estero, il numero dei componenti occupanti, in assenza di apposita dichiarazione del contribuente, si presume paria quello ricavabile dalla seguente tabella:

| <b>superficie</b> | <b>numero componenti</b> |
|-------------------|--------------------------|
| fino a mq. 45     | 1                        |
| fino a mq. 60     | 2                        |
| fino a mq. 75     | 3                        |
| da mq. 76 in poi  | 4                        |

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

## **ART. 16**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kc$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kd$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

## **ART. 17**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in

caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART. 18**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 30 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

## **ART. 19**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

## **ART. 20**

### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 21**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - b. fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - c. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Il tributo ordinario viene ridotto nella misura sottonotata:
  - a. 15 % abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (fino a 75 mq);
  - b. 25% abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (superiore a 75 mq);
  - c. 20% locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d. 15 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (fino a 75 mq);
  - e. 25 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (superiore a 75 mq);
  - f. 30 % fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

## **ART. 22**

### **RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Ad ogni utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, ecc.), è applicata una riduzione della Tariffa TARI di Euro 15,00, nei limiti dello stanziamento a bilancio.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta previa richiesta al Comune o al Gestore della raccolta, da parte dell'utente che è tenuto a presentare un'istanza corredata di autocertificazione secondo il modello reperibile presso l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito internet dell'Ente, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e autorizza l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del Gestore, del Comune o di altri soggetti formalmente incaricati.

3. L'istanza deve pervenire entro il 31 marzo per l'applicazione della agevolazione nell'anno in corso. Le istanze pervenute successivamente daranno diritto alla agevolazione a partire dall'anno successivo.

4. Il Gestore, il Comune o altri soggetti formalmente incaricati, effettuano controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Qualora si riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza verrà disposta la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

5. La domanda di riduzione rimane valida anche per gli anni successivi a quelli in cui è stata effettuata la richiesta, fino a che non sopraggiungano istanze di variazione o di cessazione, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

6. All'atto della sottoscrizione dell'istanza di riduzione, ovvero della consegna della compostiera, verrà consegnata all'utente una copia del "Disciplinare per il compostaggio domestico", reperibile presso l'Ufficio Tributi, contenente gli obblighi in capo agli utenti e le modalità di compostaggio

### **ART. 23**

#### **RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente sono esenti dal tributo a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. L'esenzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

### **ART. 24**

#### **CESSAZIONE AGEVOLAZIONI**

1. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

### **ART. 25**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **ART. 26**

#### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Ferma restando la copertura delle riduzioni/esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, il

costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 27**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART. 28**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **ART. 29**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico attraverso l'apposito modulo reso disponibile dal Comune/gestore. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

## **ART. 30**

### **DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico attraverso l'apposito modulo reso disponibile dal Comune/gestore.
3. All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **ART. 31**

### **TERMINI PER IL PAGAMENTO**

1. La riscossione ordinaria della TARI viene stabilita, nel rispetto della normativa vigente, con Deliberazione di Giunta Comunale che ne determina il numero di rate e la relativa scadenza. In mancanza di nuova delibera, si applicano le rate secondo le scadenze individuate nella delibera dell'anno precedente.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente non inferiore al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
5. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede ad effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

## **ART. 32**

### **MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa) ovvero tramite modello F24.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI, anche mediante apposita richiesta da presentarsi all'ufficio tributi, è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

## **ART. 32-bis**

### **PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli resi disponibili dal Comune. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini prorogabili in caso di motivate esigenze di ufficio.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
  - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

### **ART. 33**

#### **MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO**

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate stabilite agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di trovarsi in condizioni economiche disagiate.
  2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 50,00.
  3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate dell'applicazione calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

### **ART. 34**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata, fatti salvi eventuali diversi termini prorogabili in caso di motivate esigenze di ufficio. Il rimborso avviene attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile ovvero attraverso rimessa diretta. Le modalità sono definite dall'Ufficio Tributi.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

## **ART. 35**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 36**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario Responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa) ovvero tramite modello F24.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 37**

##### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

#### **ART. 38**

##### **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a quanto previsto nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 39**

##### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Comune può prevedere eventuali modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni, sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento, come da modalità previste nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

#### **ART. 40**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

#### **ART. 41**

##### **NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **ART. 42**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

## ALLEGATO 1

### TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| <i>Numero categoria</i> | <i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | <i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>                                       |
| 2                       | <i>Cinematografi e teatri</i>                                                                          |
| 3                       | <i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>                                            |
| 4                       | <i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>                                            |
| 5                       | <i>Stabilimenti balneari</i>                                                                           |
| 6                       | <i>Esposizioni, autosaloni</i>                                                                         |
| 7                       | <i>Alberghi con ristorante</i>                                                                         |
| 8                       | <i>Alberghi senza ristorante</i>                                                                       |
| 9                       | <i>Case di cura e riposo</i>                                                                           |
| 10                      | <i>Ospedali</i>                                                                                        |
| 11                      | <i>Uffici, agenzie</i>                                                                                 |
| 12                      | <i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>                                               |
| 13                      | <i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>         |
| 14                      | <i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>                                                      |
| 15                      | <i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i> |
| 16                      | <i>Banchi di mercato beni durevoli</i>                                                                 |
| 17                      | <i>Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)</i>                          |
| 18                      | <i>Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</i>                |
| 19                      | <i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>                                                            |
| 20                      | <i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>                                                |
| 21                      | <i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>                                               |
| 22                      | <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>                                                   |
| 23                      | <i>Mense, birrerie, amburgherie</i>                                                                    |
| 24                      | <i>Bar, caffè, pasticceria</i>                                                                         |
| 25                      | <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>                    |
| 26                      | <i>Plurilicenze, alimentari e/o miste</i>                                                              |
| 27                      | <i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>                                          |
| 28                      | <i>Ipermercati di generi misti</i>                                                                     |
| 29                      | <i>Banchi di mercato generi alimentari</i>                                                             |
| 30                      | <i>Discoteche, night club</i>                                                                          |

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Allegato "B"

**DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 5: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)".**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – LORENZO CANTORI**

Passiamo ora all'analisi del punto 5 in Ordine del Giorno, la proposta numero 30.

Qui chiedo magari al Consiglio se per comodità vogliamo discutere assieme il punto 5 e il punto 6, trattandosi di proposte consequenziali. Quindi, poi le voteremo singolarmente per gli atti insomma di registrazione.

Le proposte a questo punto le illustrerà l'Assessore Rinaldi, e abbiamo la possibilità di approfondire la tematica con la presenza del dottor Pazzini, che ringrazio, che è qui con noi.

E intanto cedo subito la parola all'Assessore.

**ASSESSORE LUCA RINALDI**

Allora, approvazione nuovo Regolamento TARI. A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità di Regolazione dell'Energia e delle Reti e dell'Ambiente, Arera, del numero 15 del 18 gennaio 2022, con la quale è stato adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il TQRIF, attraverso il quale sono state individuati obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi imposti a tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, abbiamo dovuto modificare ed integrare alcuni articoli del nostro Regolamento.

Il Regolamento che abbiamo allegato alla delibera segue lo schema scelto dall'ente d'ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, se volete vi leggo gli articoli che sono stati impattati, se non li diamo per letti, ditemi voi...

Adesso vi leggo i titoli. Rispetto al Regolamento attuale gli articoli (...) sono l'articolo 7 "Produzione di rifiuti speciali, riduzione superficiaria", l'articolo 8-bis "Procedure per la dimostrazione dell'avvenuto avvio, recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche", l'articolo 13 "Articolazione delle tariffe del tributo", l'articolo 18 "Obbligazione tributaria", l'articolo 29 "Dichiarazione di inizio occupazione", l'articolo 31 "Termini per il pagamento", l'articolo 32 "Modalità e strumenti di pagamento", articolo 32-bis "Presentazione di richieste scritte di informazioni richieste di rettifica degli importi addebitati", articolo 33 "Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento", l'articolo 34 "Rimborsi e compensazione", l'articolo 37 "Sanzioni ed interessi" e l'articolo 39 "Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni".

Il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale numero 76 del 7 aprile 2023 all'adozione del Regolamento, che viene allegato alla presente delibera.

Vado avanti, sì, sì. “Approvazione delle tariffe relative al tributo TARI per l'anno 2023”.

In data 17 maggio 2022 il Consiglio di Ambito di Atersir ha deliberato il Piano economico finanziario per la raccolta dei rifiuti relativo al triennio 2022-2023-2024 per il Comune di Novafeltria.

Dal 2021, come previsto dalle nuove disposizioni di Arera, il Piano economico finanziario viene redatto previa raccolta dei dati necessari dai gestori dello smaltimento dall'Agenzia Regionale Atersir e, una volta approvato, inviato ad Arera stessa per la verifica ed il parere. A quel punto viene pubblicato sull'Albo e i Comuni ne devono prendere atto, e sulla scorta delle risultanze procedere con la definizione delle tariffe.

Le tariffe ricordo devono essere a completa copertura del costo di raccolta certificato nel PEF.

Il PEF di quest'anno è costruito sui costi del 2021, con il recupero inflattivo, eventuali differenze di costo relative all'anno 2022 che dovessero verificarsi saranno quindi raggruppate negli anni successivi.

Rispetto al costo totale che avevamo nel 2022, pari a 1.232.116,00, quest'anno dobbiamo registrare un aumento di circa 18.000,00 Euro, portando il costo totale per la raccolta rifiuti per l'anno 2023 ad Euro 1.250.126,00, con l'incremento dell'1,46%, di fatto il recupero inflattivo previsto dalla norma.

I rifiuti raccolti nel 2022 sono pari a 3.690.456 chili contro i 3.886.460 chili del 2021 con una riduzione di 196.000 chili.

Il 1.250.126,00 è composto da 493.385,00 di quota fissa e 756.741,00 di quota variabile, rispetto all'anno precedente riscontreremo una diminuzione dei costi fissi per 13.318,00 e un incremento dei costi variabili per 31.328,00. Il costo è stato ripartito per il 76,50% sulle utenze domestiche e per il 23,50% sulle utenze non domestiche, e le tariffe che ne scaturiscono sono quelle elencate nella tabella allegata alla presente delibera.

Per quanto riguarda le utenze domestiche queste vedranno una riduzione in quota fissa e quindi una riduzione in funzione dei metri quadri, mentre l'aumento della quota variabile andrà ad incidere sui componenti delle famiglie.

Viene prevista anche quest'anno la riduzione di 15,00 Euro per le utenze domestiche che smaltiranno l'umido con l'uso di compostiere, tramite finanziamento con risorse di bilancio. E ricordo, inoltre, che tutti quelli che avevano pagato in più nel 2022 e non hanno chiesto il rimborso vedranno di fatto nella tariffazione TARI di quest'anno accreditarsi l'importo dovuto.

Si pensa di suddividere l'importo in due scadenze, di cui una presumibilmente tra maggio e giugno, e l'altra settembre-ottobre, con la possibilità, come prevista dal nuovo Regolamento approvato in data odierna, di concedere a chi ha facoltà... pardon, a chi ha difficoltà di pagamento, su richieste, ulteriori rateizzazioni.

Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla presente delibera con verbale 77 del 7 aprile 2023.

Per quanto riguarda il futuro del sistema di raccolta e tariffazione lascio la parola al Direttore della società Montefeltro Servizi, gestore della raccolta rifiuti, dottor Marco Pazzini.

#### **MONTEFELTRO SERVIZI - DOTTOR PAZZINI**

Allora, buonasera a tutti e grazie dell'invito e dalla possibilità di parlare in Consiglio Comunale.

(Segue intervento fuori microfono)

Ringrazio anche il Consigliere Mercatelli per avermi dato la possibilità, sollecitato e spinto ad intervenire.

Tra l'altro, torno su questi banchi dopo una decina d'anni abbondante, banchi che ho frequentato per tre legislature, quindi, torno sempre con piacere, anche se prima ero dall'altra parte diciamo, però il verso era sempre quello... Sono sempre stato seduto da quella parte là, quindi, adesso il tavolo l'avete accorciato di là, quindi, mi metto a sedere di qua.

Colgo l'occasione, se posso prendermi anche cinque minuti in più, oltre a completare, se permettete, l'intervento dell'Assessore Rinaldi. Allora, visto che avete parlato anche all'inizio del Consiglio di fondi PNRR, volevo aggiornare tutti, quindi, compresa la Maggioranza, anche perché è una novità per tutti, abbiamo completato un percorso con due progetti presentati come gestore raccolta rifiuti ancora nel marzo 2022, per due misure, due progetti sulla meccanizzazione della raccolta rifiuti. Avevamo presentato appunto come Montefeltro Servizi, chiaramente in accordo con tutti e 7 i Comuni serviti, i Comuni soci, e con l'Atersir, anche l'Agenzia Regionale, dei progetti tra i 220 o 230 che in tutta la Regione tramite Atersir sono stati appunto presentati, il primo per un importo da 1.200.000,00 Euro, e col cofinanziamento massimo potenziale da un milione, per l'acquisto di attrezzature per la modernizzazione della raccolta rifiuti, in particolare, si parla di cassonetti intelligenti, di attrezzature varie e di software appunto che vadano nella direzione di andare a digitalizzare un pochino il sistema di raccolta, costruendo, secondo i dettami dei fondi Industria 4.0, la possibilità di comunicare tridirezionalmente fra autista che fa la raccolta, uffici della società e utenza che può comunicare diciamo con tutto il sistema. Poi va nella direzione anche di quelli che sono i dettami della regolamentazione Arera sulla Carta della qualità del servizio. Questo era il primo progetto appunto sull'acquisto di attrezzature, tra virgolette, "intelligenti".

Il secondo progetto da un milione di Euro era per il rifacimento totale e messa a norma secondo gli ultimi... insomma, modernizzazione del centro ambiente esistente alla Cavallara, e la realizzazione di un secondo centro ambiente nel territorio dall'Alta Valmarecchia in zona Ponte Messa, che potesse essere anche un pochino più baricentrico per i Comuni dell'Alta Valle.

Allora, questi progetti li abbiamo presentati ancora a marzo, che era la scadenza 2022 per questa misura, e la graduatoria che originariamente doveva uscire entro luglio l'hanno slittata a ottobre, poi a dicembre, poi a febbraio, e il 2 di febbraio è uscita la graduatoria provvisoria che ci ha collocato tra gli ammessi per entrambi i progetti ai fondi PNRR, che si parlava di circa 300 milioni di Euro, però su progetti di tutta Italia, e la graduatoria definitiva è uscita da una settimana o poco più, e purtroppo ci vede ammessi a finanziamento ma non finanziati perché sono terminati i fondi attorno al progetto numero 450-480 in graduatoria e noi abbiamo entrambi i progetti che sono sui 670-685, cioè in base ai punteggi che hanno raggiunto, che non valutano purtroppo soltanto la qualità del progetto ma valutano purtroppo anche il posizionamento geografico, il fatto di essere Comuni montani, e questo ci ha aiutato. Però scorrendo un po' la graduatoria ci siamo resi conto che i progetti del Sud Italia sono stati di molto favoriti per avere più punteggi per il disagio forse socioeconomico che affrontavano.

Non tutto è perso, anche perché siamo comunque in graduatoria utile per essere ammissibili e, visto che c'è una grande difficoltà a spenderli sti soldi del PNRR, nell'immaginario popolare del settore del mondo dei rifiuti in Italia si ha la quasi garanzia che in una seconda fase vadano a rimpinguare i fondi di questo capitolo

Azione 1-1 Meccanizzazione raccolta rifiuti, per cui c'è la speranza di poter accedere. Per adesso la risposta è negativa, speriamo che vadano a rifinanziarli.

Vi dico questo per quello che vi aggiungerò dopo per capire quali sono gli investimenti che avevamo in mente insieme ai Comuni e che sono propedeutici un pochino al miglioramento del servizio di raccolta rifiuti.

Sulla TARI vi anticipava l'Assessore Rinaldi che in questo inizio di aprile, prima appunto di arrivare nei Consigli per approvare, non solo voi ma anche gli altri Comuni, il Regolamento TARI e le tariffe TARI, si è aperto un forte dibattito a livello regionale sulla possibilità o sulla necessità di chiedere ad Arera di rivedere le regole di approccio alle tariffe annuali. Infatti, vi ha detto l'Assessore prima che il PEF 2023 sarà approvato sui requisiti economici e cui costi relativi all'anno N -2, quindi all'anno 2021, con un piccolo recupero infattivo dell'uno e mezzo %, che è il limite che Arera consente sulle tariffe 2021. Si è aperto, invece, un forte dibattito sollecitato soprattutto dai grossi player, da Hera e da Iren, che è l'altra multinazionale che gestisce di fatto i servizi di raccolta rifiuti da Reggio-Emilia in su, da Parma in su, e in Emilia-Romagna oltre che in altre zone del Nord-Ovest in Italia, per chiedere ad Arera di andare a rivedere questa regola delle tariffe relative all'anno e N -2, per andare a recuperare immediatamente il tasso inflattivo e l'esplosione dei costi affrontati nel 2022 con l'esplosione dei costi energetici, soprattutto quelli riguardanti l'energia elettrica e i combustibili per i camion per la raccolta rifiuti.

Noi ci siamo un pochino confrontati con i Comuni e abbiamo ritenuto di non seguire questa linea, che probabilmente in Emilia-Romagna porterà qualche Comune, su spinta dei grossi player, appunto di Hera e Iren, ad andare a recuperare immediatamente in corso d'anno gli aumenti del 2022, preferendo invece andare avanti con quello che era la regola iniziale fissata dall'Agenzia Regolatoria nazionale, Arera, che è quella di andare eventualmente a spalmare in parte questi aumenti negli anni successivi anche perché la logica del PEF triennale, quindi 2022-2023-2024, comporta che il gestore della raccolta rifiuti abbia una solidità economica tale per cui riesca ad affrontare i maggiori costi che si originano di anno in anno andando a recuperarli poi con un ammortamento triennale a partire dal terzo anno successivo, che è un po' la logica di quello che succede nell'idrico, nel servizio idrico, da danni in cui il gestore della raccolta sugli investimenti straordinari li va a recuperare immediatamente l'anno successivo, mentre gli investimenti straordinari, cioè le manutenzioni ordinarie sono subito recuperabili, le manutenzioni straordinarie o i costi di investimento di nuovo investimento sono recuperabili nella tariffa a partire dal terzo anno dal quale si sono stati realizzati. E, appunto confrontandoci un pochino sulle dinamiche e anche sulle condizioni attuali di Montefeltro Servizi, abbiamo insieme ai Comuni deciso di non andare, in un momento difficile come questo per le utenze, per le famiglie, per le imprese, andare a chiedere di recuperare immediatamente nella tariffa il costo in fattivo del '21 e del '22, che si parla di un 3,8% per il '21 e di un 11% per il 2022, che sarebbe stata una batosta importante per appunto le utenze, per gli utenti, per i cittadini e le imprese, a fronte di un servizio che è rimasto immutato, quindi, sarebbe anche magari giustificabile prevedere un aumento a fronte di un miglioramento del servizio, non siamo ancora stati in grado di andare a miglioramento del servizio per cui non ci sembrava opportuno andare ad aumentare le tariffe. Quindi, è stato un percorso condiviso con non solo con Novafeltria ma anche con gli altri Comuni e questo lo valuteremo negli anni successivi.

Questo per dire che probabilmente in Emilia-Romagna in qualche Comune, quindi, chiederanno una revisione di queste regole per andare a costruire delle tariffe aumentate di oltre il 10% nel 2023, e non ci sembrava opportuno, anche perché, pur con tutte le difficoltà legate alle dimensioni di Montefeltro Servizi e a quella che è forza economica, riteniamo che con un piccolo consolidamento che si è effettuato negli ultimi anni, nel senso che io sono dieci anni che comunque gestisco Montefeltro Servizi, abbiamo costruito un substrato economico che non è quello chiaramente di una multinazionale, però abbiamo negli anni costruito piccoli utili di bilancio che, anche qui per scelta politica delle Amministrazioni che si sono succedute, secondo me in maniera intelligente e lungimirante, non sono mai stati ripartiti fra i soci con l'approvazione dei bilanci ma sono sempre stati lasciati a riserva patrimoniale della società, al contrario di quello che fa ad esempio, a proposito di Hera, che fa 380 milioni di utili e la metà li va a ripartire fra i soci pubblici e privati, su Montefeltro Servizi i Sindaci o comunque i rappresentanti della delle Amministrazioni all'interno dell'Assemblea dei soci hanno sempre deciso di patrimonializzare e di mettere a riserva gli utili di anno in anno.

L'anno scorso c'è stato un utile da 33.000,00 Euro, l'anno prima da 23, e comunque negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento del capitale sociale dai 66.000,00 Euro storici a 119.000,00, e sono stati accantonati a riserva da utili appunto una quota che sfiora i 350.000,00 Euro.

Il bilancio 2022, infine, che ancora deve andare in approvazione ma è stato di fatto già approntato dall'amministratore, prevede anche questo un utile che è quasi il doppio di quello degli anni prima, comunque, su cifre superiori a quelle dell'anno prima, e questa è stata la motivazione per cui abbiamo ritenuto, va beh, anche prudentemente, di non andare alla richiesta del recupero inflattivo immediato nelle tariffe 2023.

Quali sono i temi, se posso rubare altri cinque minuti, anche per dare uno spunto all'eventuale dibattito, per dare informazioni utili a tutto il Consiglio? Il primo tema è appunto quello della Carta di qualità del servizio, che è un tema sollevato in base alla delibera TQRIF di Arera e in base anche alle delibere dell'Agenzia Aterisir, l'Emilia-Romagna ha scelto prudentemente una tempistica che ha consentito, non solo a noi ma tutti i gestori e ai Comuni del territorio dell'Emilia-Romagna, di scegliere un percorso di adeguamento progressivo per cui il 2023 viene consesso permettere in campo tutti gli strumenti previsti dal TQRIF e quindi in generale per redarre la Carta dei servizi.

La Carta dei servizi, che è pronta da parte dell'Amministrazione comunale, ha alcune parti in sede di allestimento ancora, mentre quella che stiamo preparando come gestore, che dovrà andare un pochino a qualificare tutte le modalità e tutte le informazioni per l'utenza del servizio, a partire dal numero verde, la pubblicazione dei turni di raccolta, quindi, dare tutte le informazioni sulle modalità e le condizioni del servizio agli utenti e dare la possibilità anche agli utenti di interagire con quello che è il gestore e il Comune dove si effettua la raccolta rifiuti, è in fase di redazione anche per Montefeltro Servizi, e nel giro di un mesetto, due mesetti, sarà pronta.

Quali altri temi sono relativamente poi sul piatto? Vi dicevo dei progetti PNRR, che in questa prima fase non sono stati subito finanziati, anche se contiamo di arrivare in un secondo stralcio a farli finanziare. C'è il tema

della tariffa puntuale, anche questa prevista come obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2024, allo stato delle cose, e il tema del nuovo sistema di raccolta rifiuti in modo tale da raggiungere appunto alla tariffa puntuale, e il piano industriale che è in fase di redazione anche questo, per arrivare all'affidamento del servizio rifiuti, che a oggi va ancora in proroga annuale, dal 2012 l'intera provincia di Rimini ancora è in affidamento annuale, Atersir si è concentrata prima sull'idrico, andando ad affidarlo a gara nel corso del 2022, dopo una gara europea che è durata tre anni, mentre per il sistema rifiuti ha scelto, su indicazione appunto dei Comuni, di andare a gara per l'ambito dei 17 Comuni dell'Ambito riminese, e di andare avanti con l'affidamento in house per il nostro Ambito A7, che, probabilmente dico io, però ancora né Regione né Atersir sono arrivati a costruire gli atti per perfezionare il processo, diventerà A8 con l'ingresso di Montecopiolo, nel senso che quella è l'aspettativa di Montecopiolo, e immagino anche la cascata naturale diciamo sulla nostra Valle di Montecopiolo, mentre Sassofeltrio...

(Segue intervento fuori microfono)

Loro hanno Marche Multiservizi, sì, però ancora devono essere perfezionati gli atti. Allora, Montecopiolo è già entrata nel Consiglio locale Atersir come in quota con lo zero virgola qualcosa per cento di Rimini, quindi è già entrata nel bacino Rimini, ma ancora ha una gestione provvisoria di Marche Multiservizi perché devono ancora perfezionare gli atti per arrivare ad assegnarla al Bacino Montefeltro lo chiamano, che è rimasto il nome Bacino Montefeltro, per arrivare a questo però Montecopiolo deve necessariamente chiedere ai nostri sette Comuni di acquistare almeno una quota sociale di Montefeltro Servizi per potere fare anch'essa il conferimento eventualmente in house tramite Atersir, tramite appunto le procedure di Atersir del servizio rifiuti. Atersir deve completare il censimento dei cespiti che lascia Marche Multiservizi, deve fare una valutazione, una vera e propria perizia economica del costo del servizio attuale di Marche Multiservizi a Montecopiolo, e Montecopiolo a quel punto a pieno titolo e potrà entrare nell'ambito dei nostri Comuni, tutto questo per chi conosce un po' i tempi di queste procedure complesse, comporterà come minimo il fatto che si arrivi a fine 2023, o anche oltre insomma. Però la cascata naturale di Montecopiolo diciamo è sul nostro bacino.

Questo per dire che Rimini è purtroppo ancora l'ultima provincia rimasta che deve andare a registrare l'affidamento del servizio per 15 anni, mentre tutte le altre province sono diciamo a posto con i singoli gestori, e noi siamo in fase di redazione appunto del Piano industriale che, dal punto di vista operativo e dal punto di vista finanziario, andrà asseverato dall'Agenzia Regionale e approvato, insomma, nel momento in cui si verificherà la sostenibilità della società per appunto il fatto di poter gestire questo Piano industriale di affidamento.

In realtà, purtroppo sempre a causa dell'attesa per gli eventuali fondi del PNRR, si è cristallizzato un po' questo processo, non solo per noi ma anche per il resto della provincia di Rimini, tanto che la gara europea per gli altri Comuni che Atersir deve far uscire non è ancora fuori insomma, se pensate che la gara di Ravenna sui rifiuti tra corsi e ricorsi vari è stata fuori due anni, due anni e mezzo, la gara sull'idrico di Rimini è stata fuori quattro anni prima di poterla concludere, speriamo di non dover rimanere agganciati ai tempi che il resto della provincia eventualmente ci può mettere ad arrivare all'affidamento, ma di poter da qui alla fine dell'anno redarre il Piano industriale, farlo approvare da Atersir e partire con l'affidamento del servizio;

con quale tipo e modalità di raccolta rifiuti? Perché questo poi penso sia il nodo della questione. Il nodo della questione è legato al fatto che abbiamo da un anno, un anno e mezzo, sia per la redazione dei Piani finanziari, sia per la redazione appunto del Piano industriale e dello studio del sistema di raccolta rifiuti, abbiamo dato incarico all'ingegner Samuele Zanardello, che per la cronaca ha già lavorato per Montefeltro Servizi una ventina d'anni fa, quando c'è stato il passaggio dalla... non mi ricordo neanche come si chiamava la precedente alla TARI, la vecchia tariffa, la...

(Segue intervento fuori microfono)

Dalla TARSU alla TARI, è già stato il “responsabile”, tra virgolette, impositivo del passaggio dalla TARSU alla TARI, ed è il referente che Hera stessa ha scelto per il percorso di passaggio a tariffa puntuale che hanno effettuato per adesso solo 5 Comuni della provincia riminese, che da due anni sono a tariffa puntuale, ma è l'obiettivo oltre che l'obbligo che abbiamo tutti, e i Comuni che sono a oggi a tariffa puntuale, e quindi vanno a costruire un sistema tariffario corrispettivo che vada a tenere conto anche della quantità di conferimenti di rifiuto indifferenziato, e quindi della virtuosità o meno dei cittadini, è stato già effettuato dai Comuni Riccione, Coriano, Morciano, Cattolica e un altro Comune della Val Conca, mentre gli altri sono ancora fermi come noi.

Tariffa puntuale che appunto potrà essere messe in campo nel momento in cui andremo almeno a tracciare i conferimenti di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze, cosa che ancora non siamo in grado di fare perché abbiamo un sistema di raccolta libera a cassonetto diciamo aperto che non consente ancora appunto di tracciare quanti conferimenti di indifferenziato fanno gli utenti.

Sul sistema di raccolta che sarà, il consulente ci sta sottoponendo le proposte relative al fatto che in parte non si parlerà probabilmente di un porta a porta integrale completo per tutto il territorio, si parlerà di porta a porta limitato o alle zone più centrali dei centri urbani o a parte dei centri urbani, e per assurdo anche alle zone più periferiche, mentre si parlerà per il resto del territorio di un sistema di lettura dei conferimenti attraverso il sistema e-gate, come c'è in buona parte del riminese, e quindi con la tesserina o la chiavetta di accesso, questo perché? Perché dobbiamo costruire un sistema che preveda il più possibile anche il contenimento dei costi per poter affrontare una modifica del servizio, perché da una parte abbiamo l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e gli obiettivi di percentuale di recupero dei materiali dei rifiuti, dall'altra dobbiamo cercare di non gravare troppo cioè sugli aumenti delle tariffe, e la possibilità di accedere ai bandi PNRR che è stato quello che ha rallentato un po' negli ultimi sei mesi, nell'ultimo anno, non solo da noi ma anche nel resto del territorio riminese, il procedere di questo percorso era legato al fatto di poter contare o non poter contare su cifre importanti per andare ad acquistare almeno le attrezzature per cercare di migliorare il servizio senza pesare sulle tasche dei cittadini. Questa prima fase non è andata bene, confidiamo a breve che vadano a rimpinguare il capitolo con un altro stralcio di finanziamenti.

Comunque sia, noi dobbiamo e abbiamo già da mesi, andando un pochino a hanno usare questa realtà e anticipandola un po', abbiamo dato incarico di costruire una bozza di proposta di raccolta costruita su un sistema misto, quindi porta a porta in certi contesti e sistema e-gate, parlo solo dell'indifferenziato chiaramente, che tenga conto della possibilità di tracciare i conferimenti dei cittadini mantenendo i costi minimi per quello che riguarda l'acquisto delle attrezzature e per quello che riguarda un pochino i costi poi di

realizzazione della raccolta dei rifiuti, cercando di essere prudenti e non contando necessariamente sul fatto che arrivassero questi soldi dal PNRR.

Contiamo entro l'estate di avere pronta la bozza definitiva da ragionare e da discutere, dopodiché entro l'autunno, dopo averla un pochino condivisa e dibattuta, sottoporla alla approvazione di Atersir per partire poi nel 2024.

Il consulente a cui ci siamo affidati, che ripeto è l'ingegner Zanardelli col suo studio e il suo staff progettuale, è lo stesso tra l'altro a cui si è affidato anche recentemente Hera nel momento in cui ha scelto, o almeno cinque Comuni hanno chiesto ad Hera di passare a tariffa puntuale, per cui non avendo le professionalità interne per andare ad affrontare dei percorsi tecnici e progettuali così complicati, abbiamo fatto un pochino la stessa scelta che ha fatto Hera, non avendo neanche Hera, e mi viene da sorridere per queste professionalità che facciano questo tipo di lavoro. Però, ecco, siamo nella fase in cui a breve avremo una bozza di proposta da mettere sul tavolo con una bozza anche di proposta finanziaria di investimenti comunque che saranno da fare, cercando di ragionare, e questo però è un paletto che da subito bisogna mettere anche perché da subito è stato chiarissimo che dovremo arrivare, a differenza di come è organizzata la raccolta dei rifiuti oggi con cassonetti dislocati in ogni parte del territorio, e fino ad oggi siamo andati verso una moltiplicazione dei punti di raccolta che a oggi insomma la logica è stata questa, dovremo andare come minimo a una riduzione del 25-30% dei cassonetti dislocati sul territorio, il che vuol dire qualche punto di raccolta in meno e qualche costo nel sistema di raccolta in meno, andando però a dotare tutti i punti di raccolta minori rispetto a quello di oggi di tutte le tipologie possibili di cassonetti. A oggi nelle zone più decentrate ad esempio non arriviamo con la raccolta differenziata di tutte le frazioni, esempio, a Uffogliano, tanto per parlare di casa mia, l'ultimo chilometro prima di arrivare in cima alla fine della strada non è servito se non dei cassonetti dell'indifferenziata. Dobbiamo dare la possibilità a tutti i cittadini di andare a conferire qualsiasi tipo di materiale e qualsiasi tipo di rifiuto, chiaramente con l'obbligo di andare a costruire un sistema di raccolta coi cassonetti che vada a tracciare almeno l'indifferenziato, questo perché con la tariffa puntuale che sarà, mentre rimarrà invariata la parte fissa, la parte variabile andrà costruita in base al numero dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati che ogni utenza farà. Quindi, per capirci, col sistema ad esempio dell'ultimo porta a porta che ha recentemente è partito a Forlì con la società nuova che hanno costituito, hanno previsto nelle zone suburbane una base minima di conferimenti legata al numero dei componenti dell'unità familiare più uno. Ad esempio: famiglia da tre persone ha tre più un conferimento annuo che costituisce la tariffa minima da pagare in parte variabile, e ogni conferimento in più e costituisce un costo ulteriore che va a gravare sulla bolletta. Questo per dire che meno conferimenti di indifferenziato uguale più separazione dei rifiuti, più raccolta differenziata viene fatta, e meno il cittadino pagherà.

L'abitudine che spesso abbiamo, che è quella di andare a conferire i rifiuti indifferenziati tutte le sere perché il cassonetto è aperto ed è libero a qualsiasi ora, facendo 300 conferimenti all'anno, è un'abitudine che dovrà essere cancellata, perché i conferimenti andranno conteggiati e la tariffa in parte variabile andrà costruita in base al numero dei conferimenti, che equivarrà a più o meno virtuosità nei cittadini, insomma, nel separare i rifiuti.

Io mi fermo qua spero di non essere stato troppo lungo... okay, e comunque rimango qua, insomma, per il dibattito.

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – LORENZO CANTORI**

Grazie, dottor Pazzini. Ci sono interventi?

Interviene il Consigliere Mercatelli, a cui cedo la parola.

### **CONSIGLIERE SAURO MERCATELLI**

Allora, intanto, dottor Pazzini io ringrazio della lunga illustrazione e ringrazio anche l'Amministrazione, la Maggioranza, perché finalmente siamo riusciti a interloquire con la nostra società partecipata più importante, e Pazzini ha illustrato questa sera quelle che saranno le prospettive in materia di igiene ambientale.

Allora, per quanto mi riguarda mi aspettavo dal tuo intervento, oltre a quello che hai detto, quantomeno una illustrazione abbastanza analitica di come vengono costruiti i costi, perché poi alla fine ai cittadini interessano due cose: che ci sia un servizio di igiene ambientale efficiente, efficace, e che ci sia un servizio di igiene ambientale economico. Perché poi noi guardiamo quello che paghiamo, e quello che è l'aspetto anche chiamiamolo così - come si può dire? - di bellezza naturale di un territorio. Quando tu entri in una casa il primo approccio che hai è quello di vedere se è un ambiente accogliente, confortevole, se ti aggrada e sinceramente, almeno questo è il punto di vista non tanto mio personale quanto di diversi cittadini con cui abbiamo modo anche di interloquire, e non è questo il grado di soddisfazione che un cittadino, anche un esterno, soprattutto quelli che vengono da fuori, hanno come primo approccio nei riguardi della nostra cittadina e anche delle frazioni circostanti. Questo per dire che il primo approccio non è quello dei migliori.

Ora, questo non so se dipenda dalla capacità finanziaria, e quindi di investimento del Comune, o dalla qualità organizzativa e gestionale della società. Però, per esempio, oggi ho fatto una passeggiata lungo il fiume Marecchia, in particolare nell'area che porta agli "Occhiali di Ivan Graziani", e ti accorgi che da noi abbiamo pezzi di territorio ben curati e pezzi di territorio che saranno invece in uno stato ambientale non dico negligente, perché sarebbe una parola troppo forte, però in uno stato che molti aspetti, nel senso che probabilmente ci sono delle situazioni dove magari l'occhio è più vicino e situazioni che l'occhio è più lontano, e quindi vengono un po' abbandonate a loro stesse.

Ho sentito che hai definito che c'è un obbligo riguardo alla tariffa puntuale, io ricordo che c'è un decreto ministeriale che ormai è del 2017 che faceva le distinzioni tra la TARI tributo, la TARI corrispettiva e quello che era collegato al porta a porta, ora, il principio generale, che è un principio chiaramente che deriva dall'Unione Europea, è che chi inquina paga, io sono abituato ad andare al supermercato, pagare quello che compro e che quindi consumo, invece noi ancora siamo abituati a pagare una tariffa che tiene conto dei metri quadrati, tiene conto degli occupanti. Ammetto, Luca, che per esempio nel Regolamento, e ammetto la mia ignoranza nonostante abbia un titolo di studio, non mi ero mai occupato di Regolamenti, ma forse anche perché non c'è quella trasparenza e quella voglia magari di un'Amministrazione di arrivare fino all'ultimo cittadino e informarlo in maniera puntuale, diciamo in maniera proprio complessiva. Per esempio, mio figlio abita e lavora a Bologna anche se è residente a Novafeltria, c'è una diminuzione perché chiaramente,

lavorando..., aveva diritto e avevo diritto ad una riduzione, la riduzione, ad esempio, nel Regolamento non ho trovato rispetto a quella che è una legge che mi sembra sia ancora vigente, che è l'anti... adesso qui se la ritrovo... la Legge Gadda, per intenderci, che prevede che nel caso in cui ti rimangano dei beni invenduti, soprattutto alimentari, tu possa agevolare quel commerciante o quell'artigiano proprio in ragione di questa donazione, che quell'artigiano, quel commerciante può fare, e che quindi gli sia riconosciuta una premialità, premialità che mi sembra tu prima avevi riferito riguarda, per esempio, alle compostiere.

Un'altra agevolazione a mio avviso andrebbe quantomeno nel Regolamento prevista, poi si può discutere magari se come Maggioranza e Minoranza avremmo avuto il modo prima di ragionare sul Regolamento magari questo che sto dicendo e quello che diranno i miei colleghi forse lo potevamo anche anticipare, però magari, non so, nuove aperture di negozi, nuove coppie che magari si dedicano all'attività commerciale, potrebbero trovare nel Regolamento stesso una forma di agevolazione fiscale, chiaramente locale, una fiscalità locale, non so, riguardante il primo triennio nella gestione e nell'implementazione del servizio.

Dico anche che se uno non sapesse, non conoscesse questi argomenti, la costruzione della tariffa è complicata, così come è complicata l'organizzazione, perché partiamo da un'Autorità di Regolazione della Rete e dell'Ambiente, che è Arera, poi Atersir, i vari gestori, io mi sono ritrovato addirittura due deliberazioni, una il Consiglio locale di Rimini, che parla delle tariffe 2022... no le tariffe, il PEF 2022-2025 di Atersir, e in precedenza, invece, una approvazione solo sul 2021 riguardante però il triennio 2018-2021, sempre riguardante anche questo MTR mi pare, poi che è diventato MTR...

(Segue intervento fuori microfono)

Poi leggendo alcuni argomenti, quello che tu dicevi legato all'inflazione, quindi a quelle che sono dei costi maggiorati, perché chiaramente le materie prime, le energie, eccetera, hanno subito un aumento, dovrebbe essere recuperato proprio perché diciamo l'impostazione del PEF quadriennale ti permette di andare ad ammortizzare il maggiore costo in più anni, anche se mi sembra che Arera, con un'ultima deliberazione, la 62 - mi pare - di quest'anno, dica che l'inflazione, se non in base a un aumento del perimetro gestionale e a un miglioramento nella qualità del servizio, non se ne discute neanche, e tu hai detto, l'hai confermato prima, che il nostro territorio non ha un miglioramento nel servizio, mi dispiace per te, ti tocca continuare a fare il lavoro che facevi, no? Quindi, sinceramente a me la tariffa...

(Segue intervento fuori microfono)

Esatto... okay. A me sinceramente, come cittadino e come utente, mi sarebbe piaciuto che alla tariffa puntuale ci fossimo arrivati un po' prima, mi fa piacere che ci arriveremo forse non nel 2023 ma nel 2024 sì, finalmente ognuno di noi pagherà in base all'impegno e alla responsabilità che ci mette, non in base ai metri quadrati o al numero di persone che vivono in quella abitazione.

Faccio qui una sottigliezza, se però non arriviamo a stabilire quelli che sono i costi, quindi quelli che possiamo rendere come inutili quei costi, quindi, se non riusciamo a capire il grado di efficienza e misurare quindi non tanto la qualità finale quanto possiamo investire per arrivare a quella qualità finale, eh, probabilmente non riusciremo ad avere un regime tariffario che mette insieme il pane con la cena, cioè nel senso che riesco ad avere una buona qualità, un buon servizio, nel contempo ottengono anche un

miglioramento, attraverso una buona gestione di quel servizio, a favore del cittadino. Quindi, l'utente che viene premiato proprio perché è un utente che cura molto l'indifferenziata.

Ora, sull'indifferenziata io ricordo anni fa, quando voi avevate Minoranza e gli altri erano Maggioranza, chi vi erano costantemente delle, così, sottolineature verso la raccolta differenziata.

(Segue intervento fuori microfono)

No, io non ti cito, volevo solamente... e lui non l'ha detto, lui non ha citato il dato della differenziata, a me piacerebbe sapere invece il Comune di Novafeltria rispetto al riminese, che non ha sinceramente una grande percentuale neanche il Centro d'Italia, cioè noi siamo sempre propensi a dire che la parte peggiore del nostro paese è il Sud, no? La parte migliore è il Nord e noi siamo nel mezzo, dire che la raccolta differenziata percentualmente parlando anche dell'Emilia-Romagna non gode diciamo di un aspetto dei migliori, però a me piacerebbe sapere territorialmente noi dove arriviamo con la raccolta differenziata differenziando le aree, perché, come tu prima hai sottolineato per esempio per Uffugliano, vi è una parte del nostro territorio che magari il punto di raccolta è più disagiato, aree invece che hanno punto di raccolta più agiato. Quindi, magari, quelli che hanno più difficoltà posso capire che nella raccolta differenziata abbiano quella difficoltà, ma come noi per esempio che viviamo nel centro storico e comunque anche quelli che abitano diciamo nel Comune di Novafeltria in genere, lasciamo perdere un attimo le frazioni, non hanno questa difficoltà rispetto a frazioni invece che forse la difficoltà ce l'hanno. Ecco, io nella interrogazione, che a questo punto svolgo qui dentro, mi piaceva sapere queste due considerazioni, cioè come, al di là diciamo della tariffa in sé e quindi della componente fissa e della componente variabile e di quelli che sono i criteri rispetto ai quali poi la tariffa ricade sul cittadino, mi piaceva sapere la costruzione. chiamiamola così. del Piano economico finanziario, quelle che sono le voci prevalenti, posso immaginare che sia il personale, posso immaginare che sia la meccanizzazione, eccetera, eccetera, le premialità che possiamo mettere in gioco, perché bisogna che incominciamo a pensare che un cittadino che va al centro ambiente in un modo o nell'altro, che evita quindi il problema del primo giorno del mese dove il servizio degli ingombranti viene realizzato, possa avere un beneficio maggiore: quindi, io mi impegno ulteriormente, mi si riconosca questo impegno ulteriore.

L'altro aspetto è sicuramente quello dei cosiddetti criteri minimi ambientali, che servono anche per stabilire gli affidamenti, servono a stabilire chi è l'impresa e la competizione, il grado di competizione tra le imprese, però mi servirebbe anche capire in questo ambito perché la maggior parte dei Comuni sono nello schema 1, cioè schema 1 vuol dire schema minimale. L'obbligo, per esempio, degli ingombranti è uno schema minimale, è un obbligo che tu hai perché sei lì dentro, ma la facoltà del Comune potrebbe essere anche che gli ingombranti anziché fare un giorno ne faccio due, non vedo perché non lo possiamo fare, oppure che vi sono altre frazioni di rifiuto che possiamo realizzare attraverso la stessa modalità degli ingombranti.

Ora, il fatto, per esempio, che tu dicevi... scusa, ti do del tu perché tanto ci conosciamo da anni... che i progetti, entrambi i progetti, non sono finanziati, un po' mi preoccupa perché forse questo vuol dire che forse tutto quanto viene spostato ancora più avanti, anche se il progetto che dicevi ci state già lavorando. Ecco. qui forse è il caso, Sindaco, te lo dico, così, in via amichevole, anticipiamo un confronto con i cittadini, cioè, se andiamo verso la tariffa puntuale e quindi una tariffazione o una gestione del servizio che è in termini di pagamento o di prestazione diversa, mi piacerebbe anche che i cittadini sapessero magari se ci sono dei costi

ulteriori da affrontare, proprio perché c'è un miglioramento nel servizio. È bene che i cittadini sappiano che se ho una qualità superiore devo anche sobbarcarmi una spesa superiore, se invece io mantengo una qualità alta a un costo decente, addirittura mantengo la stessa posizione, credo che nessun cittadino vieterebbe all'Amministrazione di fare questa scelta.

Su Hera non ho capito bene il discorso, probabilmente Hera è una società diversa, nel senso che essendo una società quotata il dividendo credo che se lo aspettino agli azionisti, è giusto però, ma questo mi sembra che la società Montefeltro Servizi lo faceva già da anni, la riserva, essendo una società non grandissima che comunque è dentro sette Comuni e le problematiche dei sette Comuni Novafeltria forse se l'è sempre gestite maggiormente rispetto ad altri, perché quando c'era da anticipare delle spese il Comune maggiore le anticipava, ma credo che la società abbia avuto dei problemi anche nell'anticipare diciamo a volte per mantenere un buon livello nella prestazione del servizio.

Finisco dicendo che cose ce ne sarebbero tante ancora da dire, però vedo che, come dicevo prima, dopo 10 minuti l'attenzione tende a scemare, bisognerebbe che oggi rimaniamo nel vecchio regime tariffario, credo che l'aumento a carico di ciascun utente rimanga all'incirca su l'1%, non vada oltre...

(Segue intervento fuori microfono)

Ecco, l'1,46, parlavate prima di 13.000,00 Euro più o meno di differenza...

(Segue intervento fuori microfono)

18.000,00 ecco, però sinceramente il servizio è quello che è oggi, eh? Non è che possiamo pensare che i cittadini di Novafeltria, e in particolare delle frazioni, siano estremamente contenti di quello che stiamo dando.

### **CONSIGLIERE MARIA LETIZIA VALLI**

È solo una piccolissima cosa... Valli. Sì, allora, in tutto il Regolamento, ne abbiamo parlato altre volte in Consiglio, forse nell'altra volta, quando abbiamo parlato di queste cose, comunque, non mi ricordo adesso di preciso quando, parlavamo di questo, del Regolamento e delle tariffe, che non sono previste nelle varie agevolazioni, eccetera, comunque agevolazioni, sono tutte agevolazioni di tipo chiamiamolo tecnico per intenderci, cioè strutturale ecco, ma non ci sono agevolazioni previste, cosa che potrebbe essere fatta perché hai già capito te, Luca... comunque, e potrebbe essere fatta perché c'è anche la possibilità... dov'è che è, l'avevamo letto prima... Comunque, la possibilità per famiglie, persone e famiglie che abbiano delle problematiche economiche di chiedere... la possibilità quindi di chiedere non parlo solo di esenzioni ma anche di riduzioni in questo caso, non abbiamo visto nel Regolamento questo tipo di possibilità, anche se in realtà, adesso al di là del fatto che aumenta o non aumenta insomma, tanto queste difficoltà ci sono e spesso e volentieri, guardo l'Assessore ai Servizi Sociali, spesso e volentieri ci si trova poi comunque a dovere per altro verso ad aiutare le persone a pagare, perché poi magari non ci arrivo lo stesso. Quindi, l'avevamo già detto forse anche per altri servizi, ma anche qui si ripete, il fatto di non prevedere all'interno di un Regolamento una modalità per poter calcolare anche questo tipo di riduzioni o esenzioni a me sembra, insomma, una carenza, una mancanza, poi adesso sentiamo le risposte.

### **ASSESSORE LUCA RINALDI**

Rinaldi. Qui ti rispondo subito io. Nel Regolamento, ti faccio un esempio, non è previsto neanche lo sconto dei 15,00 Euro per le compostiere domestiche, questo perché? Perché è facoltà dell'Amministrazione a bilancio stanziare dei fondi per poter calmierare eventualmente l'imposta. L'abbiamo fatto, adesso non so se voi vi ricordate, nel periodo Covid, dove abbiamo stanziato 200.000,00 Euro in riduzione del PEF TARI, quindi, pur non essendo previste queste misure sul Regolamento, comunque, è sempre facoltà dell'Amministrazione poterle fare. Non sonno, diciamo, consolidate in un Regolamento, ma sono a spot di anno in anno in funzione anche delle situazioni economiche delle famiglie.

Ricordo che abbiamo fatto anche un bando specifico proprio per le famiglie e per le attività commerciali, dove avevamo anche lì stanziato dei soldi, poi adesso non vi sto a dire cosa è successo perché è stato di difficile gestione, perché oltretutto ci sono stati anche dei controlli su delle dichiarazioni e un po' borderline, comunque, ci sono state delle problematiche. Quindi, l'anno dopo, per esempio, abbiamo deciso di fare il famoso contributo a pioggia, darlo a tutti in maniera che tutti ne traessero vantaggio. E, ribadisco, nulla vieta il fatto che non ci sia scritto che si possa fare, però lo si fa quando ci sono delle necessità e delle risorse, perché non è che lo si può comunque... Detto questo, ogni anno noi comunque aiutiamo diverse famiglie nel pagamento non solo della TARI ma di tutte diciamo le utenze o tasse comunali. Per quello siamo sempre... come dico, la porta è sempre aperta. Quindi, non ci sono problemi.

Tant'è vero che, vi faccio un esempio, l'anno scorso le richieste sono state più di quello che avevamo stanziato, le abbiamo comunque soddisfatte tutte andando a scavallare l'anno, abbiamo fatto una cosa tecnica, utilizzando anche delle risorse di quest'anno, che andremo poi a rimpinguare. Quindi, questo per dire che comunque siamo pronti a soddisfare tutte le esigenze di chi ha realmente bisogno.

### **CONSIGLIERE MARIA LETIZIA VALLI**

Comunque, noi come Minoranza, insomma, riteniamo che sarebbe migliore e più trasparente, anche forse più etico, potere regolamentare queste cose, chiaramente se necessita di uno stanziamento, eccetera, insomma, lo so che non è facile, non è facile per nessuno fare niente, ma questa...

(Segue intervento fuori microfono)

No, lo so, lo so... però, lo so, posso immaginare a cosa ti riferisci, però insomma io credo che queste cose qui sia meglio prevederle piuttosto che doverle compensare in seguito, perché poi è sempre difficile veramente trovare la possibilità di fondi per questo.

Un'altra cosa. Volevo chiedere a Pazzini, ma insomma anche all'Amministrazione, cioè, questi soldi insomma, questi utili che vengono accantonati tutti nel patrimonio, invece, nel momento in cui esistessero delle esigenze sia di miglioramento, io parlo di miglioramento in generale del servizio perché questi soldi accantonati, insomma, che si accantonano, che si accantonano..., a un certo punto dovranno essere utilizzati, e che potrebbero essere usati, per esempio, forse anche per queste necessità, no? Perché, non so, magari no, però ecco credo che anche questi fondi che continuano ad accantonarsi quando noi magari avremmo necessità di potere utilizzarli per alcune cose, io so che quelle cose che si mettono lì anche in altre situazioni, è successo per altre aziende, eccetera, che poi vengono invece reinvestiti in opere...

**ASSESSORE LUCA RINALDI**

Rinaldi. Qui, guarda, posso dirti me ne assumo la responsabilità, nel senso che sono belli i discorsi che fai te, ma ti spiego il perché si accantonano questi utili: si accantonano questi utili perché noi avevamo una società poco patrimonializzata e siccome dovevamo andare a fare degli investimenti importanti, gli investimenti corrispondono a dei finanziamenti, tu i finanziamenti non li ottieni sei hai un patrimonio ridicolo, scusatemi il termine, tu riesci ad ottenere dei finanziamenti, quindi fai un effetto leva di quel patrimonio, solo se ce l'hai consistente. È quella che è stata la scelta dei Sindaci, non è stata una scelta di cuore, è stata una scelta intelligente per dire: è inutile che oggi ci prendiamo 2.000,00 Euro a testa che non si risolvono i problemi di bilancio, lasciamoli lì, facciamo in maniera che domani non dobbiamo tirar fuori 5.000,00 Euro a testa per andare a fare eventuali investimenti, perché poi dopo dobbiamo magari garantire, capitalizzare, e adesso non c'è più bisogno. Quindi, quello è stato il motivo per cui sono stati accantonati, capito? Poi domani, quando la società avrà fatto tutti i suoi investimenti, quando si sarà ottenuto un equilibrio, nulla vieta che si possano ridistribuire e ridare ai Comuni, quello non c'è nessun problema.

(Segue intervento fuori microfono)

Sì, oppure i Comuni decidono di investirli in altra maniera, quello..., ma sono sempre i Comuni comunque che...

**MONTEFELTRO SERVIZI - DOTTOR PAZZINI**

Posso? Allora, volevo dire che sono d'accordo praticamente su quasi tutto quello che ha detto il Consigliere Mercatelli, adesso molto brevemente, perché ha fatto comunque una disamina abbastanza dettagliata di una serie di questioni che sono intelligentemente... adesso non lo sto dicendo ironicamente ma seriamente, solo d'accordo quasi su tutto, tranne che sul come si presenta il paese, perché forse hai esagerata un pochino nel visionare alcune zone del paese che sono trattate magari in maniera diversa dall'altra. Allora, sul resto solo d'accordo su tutto e adesso ti spiegherò il più brevemente possibile il perché.

Noi sulla tenuta del paese e sulla tenuta in generale un po' dei servizi di igiene ambientale facciamo quello che è previsto da una programmazione che quella è, ma possiamo anche andare a modificare, se ci sono delle situazioni di degrado, e parliamo di spazzamento stradale o parliamo di tenuta del sistema di raccolta, non parliamo magari della manutenzione delle aree verdi o della manutenzione di zone del paese in cui non si effettua lo spazzamento, però se ci sono delle situazioni che meritano di essere ragionate o trattate diversamente, o direttamente o, insomma, in collaborazione con l'Amministrazione, con la quale ci confrontiamo anche quotidianamente, cioè siamo disponibili ad andare a migliorare o a fare quello che si ritiene ci sia bisogno di fare.

Quelli che solo un'analisi dettagliata dei costi del servizio, hai ragione, viene determinata in base al calcolo che con l'Agenzia Regionale viene effettuato in base ai turni di raccolta, ai giri, ai chilometri effettuati, alla distanza dagli impianti poi di smaltimento e di recupero, e in generale a quei codici che un lettore attento dei Piani finanziari vanno a identificare i singoli settori di macro-spesa all'interno dei Piani finanziari. Ad esempio, ci troviamo storicamente nei Piani finanziari degli acronimi, che sono anche difficili da

interpretare, ma in base a quelli, in base alle richieste delle amministrazioni comunali sul miglioramento dei sistemi di raccolta o dei servizi di igiene ambientale, e in base a quello che è la valutazione dei costi che fa poi Atersir, perché alla fine la regolamentazione viene fatta dall'Agenzia Regolatrice anche delle tariffe, in base alla tipologia del servizio svolto. Andiamo a vedere che troviamo i codici del CSL, che sono i costi da spazzamento stradale, il CRT che solo i codici dalla raccolta e trasporto dei rifiuti, e nel nostro caso purtroppo scontiamo anche i costi legati al fatto della nostra lontananza dall'inceneritore di Coriano dove dobbiamo tutti andare a portare i rifiuti indifferenziati, quindi, il nostro CRT in quota pro-capite ecco diciamo che viene molto più alto del cittadino riminese, perché? Perché se pensate adesso non solo a Novafeltria ma al limite estremo nel nostro territorio, che è Casteldelci, che ha circa 350 abitanti residenti, 360 abitanti residenti, con un territorio che è un terzo o la metà del Comune di Rimini, quando nel Comune di Rimini per raccogliere i rifiuti a 380 abitanti, che corrispondono a, non so, 200-250 utenze basta fare la raccolta di un condominio, ecco è questo è un po' il punto. Abbiamo dei costi che sono calibrati fra il mantenere un servizio il più possibile decente, decente si spera, e di mantenere i costi immutati... i costi il più possibile contenuti, anche se capirete che non è facile rispettare lo stesso costo pro-capite che senza guardare tanto lontano possiamo realizzare a Verucchio con un Comune da 10.000 abitanti, e quindi da utenze di un certo livello, con un territorio più piccolo di quello di Novafeltria.

Il Decreto del 2017, comunque il concetto di chi inquina paga e il concetto del raggiungimento della tariffa puntuale, è assolutamente un obiettivo da raggiungere, perché è scandaloso che ancora oggi, come dice il Consigliere Mercatelli, il cittadino virtuoso che si impegna, che anche per questioni insomma di cultura oltre che di buon senso e di senso civico, va a differenziare in maniera precisa i rifiuti e a consentirne il più possibile il recupero, e parallelamente a consentirne il minor costo possibile di smaltimento, perché meno indifferenziato vuol dire anche meno costi di inceneritore e meno costi di trasporto a Coriano, all'inceneritore di Coriano, è assolutamente un obiettivo da raggiungere, cosa non facile perché come vi anticipavo prima per adesso ci sono 5 Comuni su 26 della provincia di Rimini, adesso noi non per forza dobbiamo sempre arrivare a rimorchio degli altri, dobbiamo lavorare, però qui avete ragione, e dobbiamo arrivare assolutamente a questo obiettivo.

La percentuale di raccolta differenziata si è assestata negli ultimi 3-4 anni su valori che vanno attorno al 50%, anche qualcosa sotto, e questo perché? Perché da questo sistema di raccolta differenziata con il sistema dei cassonetti aperti, con i cassonetti appunto con la raccolta di prossimità, è la scelta che è stata fatta quando anche io era ero sui banchi di questo Consiglio Comunale nel 2010-2011, quindi, al termine della mia carriera amministrativa, e ha portato, ma si sapeva dall'inizio, ha portato le percentuali di raccolta differenziata dal 10% di allora ad una percentuale che poteva arrivare attorno al 35-40-45 dai calcoli e dalle stime dei professionisti di allora. Siamo arrivati su Novafeltria anche a qualche punto in più, ma siamo ancora troppo lontani dalla media provinciale, che comunque si assesta su cifra attorno al 60%, o anche qualcosa in più, e dalla media regionale che, pur essendo l'Emilia-Romagna che non spicchi diciamo ai primi posti della classifica nazionale, comunque, gli obiettivi parlano di un 70-71-72% di media regionale da raggiungere col nuovo Piano regionale rifiuti, con delle piccole limature o dei piccoli arrotondamenti per difetto per le zone più disagiate o le zone montane. Comunque, siamo comunque ancora troppo lontani dagli

obiettivi di legge e la costruzione di questo nuovo Piano industriale con un sistema più rigido, più vincolato, di conferimento dei rifiuti ci porterà, ci deve portare, a varcare questa faticosa soglia che oggi si è vista stabilizzare da 2-3 anni attorno al 50, che poi può essere 51 o 49, insomma, balliamo su quelle cifre lì, che sono ancora troppo lontane dagli obiettivi da raggiungere.

E pensate che, vi dicevo prima a proposito dei livelli di qualità del servizio da dare in maniera uniforme su tutto il territorio comunale, quindi il cittadino di Uffugliano deve avere gli stessi diritti di quello di Miniera... cioè le stesse possibilità di quello di Miniera ma anche di quello del centro di Novafeltria, e ha ragione anche qui Mercatelli, è uno dei percorsi da costruire e va nella direzione di quello che vi dicevo prima, che è quello di andare a diminuire i punti di raccolta per contenere i costi di raccolta, ma di dare lo stesso livello di qualità del servizio e quindi le stesse possibilità ai cittadini di tutto il territorio, insomma, senza distinzioni.

Sul discorso della tariffa puntuale è stato fatto un primo esperimento di agevolazione appunto dall'Amministrazione di Novafeltria, e non era una cosa scontata, con il discorso delle compostiere domestiche. Il percorso di - come si dice - digitalizzazione e messa in rete anche di questo sistema di tracciamento del conferimento rifiuti vale anche per il centro ambiente con la possibilità, e il progetto chiaramente da realizzare, di andare a concedere una scontistica anche per i conferimenti autonomi dei cittadini, come già succede nei territori che sono più avanzati dal punto di vista della raccolta dei servizi di raccolta rifiuti, e il fatto di andare a identificare il cittadino con un badge magnetico, col tesserino sanitario o col sistema che si sceglierà, nel momento in cui va autonomamente a conferire i rifiuti al centro ambiente o comunque percorre diciamo un sentiero virtuoso nel sistema di conferimento dei rifiuti, bisogna necessariamente andare a premiare con delle scontistiche per dare il segno che chi meno inquina meno paga, cioè, questo è scontato.

Sulla percentuale di raccolta differenziata in realtà se, nei confronti con quelli che sono gli obblighi di legge e col mondo che ci circonda, siamo ancora molto indietro, lo stesso discorso, riferiti al nostro interno, si può e si deve fare con gli altri 6 Comuni o con gli altri 5 Comuni, a parte Talamello che ha lo stesso sistema di raccolta di Novafeltria più o meno, perché quando vi dicevo e quando vi dico che bisogna dare le stesse possibilità a tutti a oggi, ad esempio, il Comune di Pennabilli o di Castel delci, o in buona parte il Comune di San Leo e di Maiolo, non hanno ancora praticamente implementato la raccolta dell'organico, così come anche le isole ecologiche sono molto molto ridotte rispetto alla concentrazione media che c'è su Novafeltria. Questo per dire che quando andiamo ad analizzare i numeri ci troviamo, sì, Novafeltria che non si schioda dal 50 circa %, ci troviamo Pennabilli che è al 25 e ci troviamo altri Comuni che fanno ancora più difficoltà rispetto a Novafeltria. Questo per dire che non è che dobbiamo bearci di essere i migliori tra i peggiori a Novafeltria, perché assolutamente non è e non deve essere così, però è un percorso difficoltoso sul quale Novafeltria può e deve, come ha sempre fatto, fare da traino e da capofila per gli altri, insomma, anche per gli altri, perché il Consigliere Mercatelli è più anziano come frequentazione delle amministrazioni e dalla politica di me, solo per questo...

(Segue intervento fuori microfono)

Quindi, sa benissimo, e lo anticipava anche lui prima, che Novafeltria ha questo ruolo di guida che non dico che sia doveroso, nel senso che ognuno dovrebbe fare la sua parte, però Novafeltria a oggi nel suo piccolo sta comunque tirando anche su questo particolare settore, che è quello della raccolta rifiuti, gli altri Comuni, e non è facile perché se Novafeltria deve fare dei passi da gigante gli altri sono ancora più indietro di Novafeltria, e non è un motivo diciamo per giustificare Novafeltria che è ancora indietro ma è il segno di un percorso difficile e difficoltoso che tutti insieme devono fare.

Sui livelli di qualità e nelle varie zone anche qui devo dar ragione a Mercatelli, stranamente, perché è uno degli obiettivi...

(Segue intervento fuori microfono)

No, "stranamente"... è uno degli obiettivi previsti dalle normative Arera, che prevede che in ogni zona vada valutata la qualità del servizio, quindi, nelle varie sezioni e nelle varie parti del territorio.

Perché Atersir e la Regione Emilia-Romagna hanno scelto lo schema 1, che è il livello qualitativo minimo, che è un'altra delle domande che ci siamo fatti? Lo ha fatto in maniera prudente, forse anche troppo, per dare la possibilità a tutti i territori regionali di adeguarsi in maniera progressiva tenendo l'anno 2023 per arrivare piano piano a costruire gli step per partire obbligatoriamente con tutti i sistemi a regime, di qualità, la Carta dei servizi, i percorsi di raccolta, la tariffa puntuale, e per dare un po' più tempo a tutti i territori.

Vi anticipavo prima che Rimini, tra l'altro, è l'ultima provincia purtroppo ad andare in affidamento con Atersir per il nuovo servizio di gestione, e quindi ha fatto questa scelta in questo caso più prudente rispetto ad altre Regioni, l'Emilia-Romagna, che non mi sento, non mi permetto di criticare, anche se ha puntato ad un livello per adesso ancora più basso rispetto a quelli che potevano essere obiettivi più ambiziosi.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – LORENZO CANTORI**

Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire su questa delibera? Se non ci sono altri interventi, ringrazio intanto nuovamente il dottor Pazzini per essere stato qua e averci dato delle delucidazioni.

Dobbiamo procedere alla votazione singola delle proposte perché abbiamo discusso assieme il punto 5 e il punto 6. Votiamo inizialmente per la proposta numero 30: "Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI)".

Voti favorevoli? 8 (otto). Contrari? 4 (quattro). Astenuti? Nessuno.

Immediata esecutività.

Favorevoli? 8 (otto). Contrari? 4 (quattro). Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio approva.

Votiamo la proposta numero 31, il punto 6 in Ordine del Giorno: "Approvazione tariffe relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023".

Nuovamente, voti favorevoli? 8 (otto). Contrari? 4 (quattro). Astenuti? Nessuno.

Immediata esecutività.

Favorevoli? 8 (otto). Contrari? 4 (quattro). Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio approva.

